



Proposta di legge n. 364/9[^] d'iniziativa del Consigliere regionale
Giovanni Nucera

recante:

**“Modifiche alle leggi regionali 22/2012 e 29/2008, in
materia di consumo dei prodotti agricoli a chilometro zero”**

Testo licenziato dalla Seconda Commissione

6 settembre 2012

Relazione

La presente proposta di legge scaturisce dalla necessità di superare i rilievi di incostituzionalità mossi dal Governo con delibera del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2012 relativamente ad alcune disposizioni della l.r.22/2012 (art. 2, comma 3 e art. 4, commi 3,4, e 5).

La normativa in oggetto, originata dall'intento di rendere finalmente operativa la legge regionale sui prodotti a chilometri zero (l.r. 29/2008), superando l'ostacolo della procedura di notifica alla Commissione europea, aveva depurato gli interventi da qualsiasi incentivo monetario, incentrando l'attenzione sulla valorizzazione delle produzioni regionali a chilometri zero.

Tuttavia il Governo, richiamando una recentissima sentenza, la 191 del 17 luglio 2012, impugna la l.r. 22/2012.

Infatti, **ravvisando come finalità della legge regionale quella di promuovere i prodotti calabresi, il Governo nel ricorso sostiene che le norme, in quanto volte a favorire la commercializzazione dei prodotti regionali, sono suscettibili di ostacolare gli scambi intracomunitari, risultando discriminatorie nel privilegiare alcuni prodotti solo in base alla loro provenienza territoriale.**

La proposta si compone di n. 2 articoli.

Nel primo articolo le modifiche introdotte al comma 1 sono dirette ad eliminare, innanzitutto, il legame tra il territorio regionale ed il prodotto a km zero.

Al comma 2 si abrogano due disposizioni contenute nella l. r. n. 22/2012 con cui si attribuiva il **logo** regionale alle imprese esercenti attività di ristorazione, ospitalità e vendita al pubblico che utilizzano per almeno il 30% prodotti a chilometri zero e si prevedeva il loro inserimento in un apposito circuito regionale di promozione.

Al comma 3 sono contenute le modifiche tese ad abrogare parzialmente le disposizioni attuative che attribuiscono alla Giunta regionale il compito di definire, con proprio provvedimento, le caratteristiche e le modalità di utilizzo del logo.

L'articolo 2 reca modifiche alla l.r. 29/2008 al fine di coordinare le norme che resterebbero ancora vigenti dopo le modifiche introdotte con la presente proposta di legge.

“Modifiche alle leggi regionali 22/2012 e 29/2008, in materia di consumo dei prodotti agricoli a chilometro zero”

Art. 1

(Modifiche alla l.r. 22/2012)

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 11 giugno 2012, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 14 agosto 2008, n. 29 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometro zero”), dopo le parole "destinati all'alimentazione umana", sono soppresse le parole ", ottenuti e trasformati sul territorio della Regione Calabria,".
2. I commi 3 e 4 dell'articolo 4 della l.r. 22/2012 sono abrogati.
3. Al comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 22/2012, dopo la parola "definisce", sono soppresse le parole "le caratteristiche e le modalità di utilizzo del logo e".

Art. 2

(Modifica alla l.r. 29/2008)

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 29 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometro zero) è abrogato.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione.